

Servizio Sviluppo delle attività agricole

Oggetto: **Rettifica** alla determina n° 1184/24 del 22/07/2024 avente ad oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'Operatore Economico Consorzio Unitelsardegna per il servizio di predisposizione di una serie di funzioni digitali da implementare nella piattaforma digitale per l'agricoltore europeo [progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche mediante mezzi elettronici (prodotti multimediali)] - fondi della Misura 1, sottomisura 1.2 del PSR Sardegna 2014-2020 - procedura svolta sulla piattaforma di acquisti telematici MEPA - Trattativa Diretta (TD) n. TD_4325664 - Codice identificativo di gara (CIG): B1999CDFB6 - CUP (codice unico di progetto) n. G77C18000510006 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2024 - 06.05/21 - importo complessivo di aggiudicazione 97.600,00 euro IVA inclusa.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali" e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021 inerente la modifica della struttura organizzativa dell'Agenzia Laore, con soppressione di alcuni servizi, l'accorpamento di altri e l'istituzione di nuovi servizi e relative articolazioni;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1328 del 01/12/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole al Dott. Marcello Onorato;

Servizio Sviluppo delle attività agricole

VISTO il [D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023](#) "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTI l'[art. 48 del D.lgs. n.36/2023, comma 3](#) e l'[art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e s.m.i. che prevedono che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#) "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review 2);

RICHIAMATA la determinazione di affidamento n° 1184/24 del 22/07/2024 del Servizio Sviluppo delle attività agricole con la quale è stata affidato il *servizio di predisposizione di una serie di funzioni digitali da implementare nella piattaforma digitale per l'agricoltore europeo [progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche mediante mezzi elettronici (prodotti multimediali)] - fondi della Misura 1, sottomisura 1.2 del PSR Sardegna 2014-2020* all'operatore economico Consorzio Unitelsardegna - (TD) n. 4325664 - Codice identificativo di gara (CIG): B1999CDFB6 - CUP (codice unico di progetto) n. G77C18000510006 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2024 - 06.05/21;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, è stato riportato, erroneamente, nel preambolo, che:

- <<ai sensi dell'[art. 52 del D. Lgs 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti"](#) nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico la stazione appaltante procede alla ri

Servizio Sviluppo delle attività agricole

soluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento>>>;

PRECISATO che il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta Consorzio Unitelsardegna per un importo di 80.000,00 euro IVA esclusa e per tale importo, prima del suo affidamento, vanno verificati, puntualmente, i requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi dell'articolo [17](#), comma 5 del codice e non è applicabile, pertanto, l'articolo [52](#) del codice;

PRECISATO che questa Amministrazione ha verificato:

- A) tramite il sistema [fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE](#) e del DURC on line, che la ditta Consorzio Unitelsardegna ha il possesso dei **requisiti di ordine generale** ai sensi degli articoli 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica), 96 (disciplina dell'esclusione) e 98 (illecito professionale grave) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; come risulta dalle seguenti certificazioni, allegate al verbale di possesso dei requisiti di ordine generale registrato con **numero 191/24 del 18/07/2024** sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2024 - 06.05/21;
- il Certificato del Casellario Giudiziale (esito: nullo);
 - il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (esito: nullo);
 - la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell'Agenzia delle Entrate (esito: regolare);
 - la Visura Camerale con l'indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);
 - l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" (esito: azienda soggetta agli obblighi della Legge n. 68/99);
 - il DURC (esito: regolare);

Servizio Sviluppo delle attività agricole

- l'assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annotazioni);
- B) che la ditta possiede i **requisiti di ordine speciale** ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previsti dalla procedura di gara. La ditta ha trasmesso le certificazioni attestante il possesso dei requisiti di **requisiti di idoneità professionale** e di **capacità tecnica e professionale** richiesti dalla procedura come da verbale di verifica dei requisiti **requisiti di ordine speciale**, registrato sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati con il numero **188/24 del 17/07/2024** - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2024 - 06.05/21;

PRESO ATTO, pertanto, che la determinazione di affidamento n° 1184/24 del 22/07/2024 è efficace ai sensi dell'[articolo 17, comma 5 del codice](#) in quanto sono stati verificati il possesso dei prescritti requisiti per l'affidamento di contratti pubblici;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della RAS e alla normativa anticorruzione e che, per quanto riguarda il personale dipendente che ha preso parte al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

PRECISATO CHE:

- l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità;
- la rettifica è una forma di autotutela amministrativa. L'autotutela amministrativa non ha bisogno di una disposizione legislativa ad hoc per poter essere esercitata, essa si fonda sull'articolo 97, primo comma, Costituzione secondo cui la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento; inoltre, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990, essa deve conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario;
- la rettifica rientra proprio negli strumenti di autotutela conservativa, i quali si ispirano al principio di conservazione degli atti giuridici. Il fine del principio generale citato è quello di

Servizio Sviluppo delle attività agricole

evitare che un atto sia improduttivo di effetti giuridici per cui riveste particolare rilievo la norma dell'art. 1367 c.c., secondo cui «nel dubbio i negozi giuridici debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»;

- nel caso in cui la Pubblica Amministrazione scelga di avvalersi di un atto che elimini il vizio inficiante il provvedimento può utilizzare la rettifica che consiste proprio in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, affetto da una semplice irregolarità non invalidante, è corretto con la conseguente eliminazione degli errori;
- la rettifica, dunque, costituisce il provvedimento mediante il quale viene eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha individuato gli elementi che differenziano la rettifica dall'annullamento: la prima, concernendo un errore materiale, non richiede una motivazione rigorosa come la seconda e non può ritenersi sottoposta alle condizioni prescritte dall'art. 21 nonies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio,

DETERMINA

- 1) DI RETTIFICARE la [determina di affidamento diretto n° 1184/24 del 22/07/2024](#) del Servizio Sviluppo delle attività agricole, come riportato in premessa;
- 2) DI DARE ATTO che la determinazione di affidamento n° 1184/24 del 22/07/2024 è efficace ai sensi dell'[articolo 17, comma 5 del codice](#) in quanto sono stati verificati il possesso dei prescritti requisiti per l'affidamento di contratti pubblici;
- 3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento e la lettera di invito allegata:
 - sulla sezione di amministrazione trasparente dell'Agenzia, all'indirizzo: www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, al seguente [link](#), ove l'Agenzia pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla procedura in oggetto;
 - sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti;
- 4) DI PRECISARE CHE il collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del presente contratto, contenuti nella **la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**

Servizio Sviluppo delle attività agricole

(BDNCP) - [delibera ANAC 264/23](#) - punto 3.3 è il seguente https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1999CDFB6&standalone=2. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto in oggetto ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

- 5) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia.

Il Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole

Marcello Onorato

Redattore: [Alessandro Fercia](#)

Verificato da: Gian Franco Piroddi - venerdì 26 luglio 2024 - 16.24